



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# No al licenziamento del lavoratore che denuncia illeciti aziendali

Autore: Redazione | 18/04/2013



*È illegittimo il licenziamento del lavoratore che ha denunciato l'impresa per fatti illeciti di rilevanza penale avvenuti in azienda.*

Non può essere **licenziato** il lavoratore che ha reso noto all'autorità giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale avvenuti presso l'azienda in cui lavora, a meno che non risulti il carattere **diffamatorio** della denuncia. Né può costituire motivo di licenziamento il fatto che il lavoratore abbia allegato alla denuncia **documenti**

## **aziendali.**

Lo ha deciso la Cassazione **[1]**, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di licenziare un lavoratore che aveva denunciato all'autorità giudiziaria irregolarità riscontrate in azienda.

Nello svolgimento del rapporto di lavoro, il lavoratore deve tenere un comportamento **diligente [2]** e **fedele [3]**, perché non può trattare affari in concorrenza con l'imprenditore, né può divulgare notizie riguardanti l'organizzazione e i metodi di produzione dell'impresa in cui lavora.

Il fatto che il lavoratore abbia denunciato all'autorità giudiziaria **fatti illeciti** verificatisi in azienda non determina però di per sé la violazione dei **doveri di diligenza, fedeltà e fiducia** (doveri che il lavoratore ha nei confronti del proprio datore di lavoro), a meno che non venga dimostrata la **mala fede** del dipendente che ha presentato la denuncia solo per danneggiare il datore attraverso l'esposizione di accuse **false**.

Se non ha a disposizione elementi che possano **smentire** il dipendente o che possano provare **l'intenzione diffamatoria** di quest'ultimo, il datore di lavoro non può pertanto licenziare il lavoratore.

Il lavoratore non rischia neppure il licenziamento se produce all'autorità giudiziaria, insieme alla denuncia, anche dei **documenti dell'azienda**, perché è diritto e dovere di chi denuncia sostenere le proprie affermazioni con qualsiasi mezzo di **prova**, quindi anche per via documentale, in modo da poter dimostrare di aver agito con cognizione di causa ed evitare di essere incriminato per calunnia **[4]**.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 6501 del 14 marzo 2013. **[2]** Art. 2104 cod. civ. **[3]** Art. 2105 cod. civ. **[4]** Art. 51 cod. pen.